



Repertorio N. 9114

Raccolta N. 7044

CARMINE ROMANO

Notaio in

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

Il ventuno maggio duemilaventuno, in Napoli nello studio alla Via dei Mille n. 61 alle ore diciotto

Innanzitutto a me **CARMINE ROMANO**, notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, residente in Pomigliano d'Arco con studio alla Via Livorno n. 3

SI E' RIUNITA

in audio videoconferenza a norma dell'art. 73 del D.L. 27/2020, mediante il sistema di collegamento audio video denominato **Google Meet** secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione, l'assemblea straordinaria dell'Associazione riconosciuta **"DUNA di SALE ASSOCIAZIONE"** con sede in Salerno alla Via A. **Pirro** 26 codice fiscale partita IVA 95080110653 iscritta al Registro Imprese di Salerno con numero REA SA - 324660, Ente costituito in Italia, iscritta nel Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche presso la Prefettura di Salerno - Ufficio Territoriale del Governo Area 4 in data 24 gennaio 2007, al n. 625, ed al Registro delle Associazioni di Promozione Sociale Regione Campania di cui al Regolamento attuativo n.7 del 12 ottobre 2011 con decreto n. 755 del 14/09/2016, per discutere per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"a) Decisioni collegate all'adeguamento dello Statuto ai requisiti previsti dal Registro Unico del Terzo Settore:

b) Approvazione dello Statuto Modificato"

E' PRESENTE

Daria LIMATOLA, nata a Salerno il giorno 4 marzo 1975 Presidente del Consiglio Direttivo, domiciliata per la carica presso la sede dell'Associazione

La costituita, della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiede di redigere questo verbale.

Aderendo, do atto che assume la Presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 9 9 dello Statuto Sociale, il Presidente del Consiglio Direttivo Limatola Daria la quale,

CONSTATATO

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata prevedendosi il suo svolgimento esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 73 comma 2, d.l. n. 27 del 2020, e precisamente mediante utilizzo della piattaforma **Google Meet**
- che l'assemblea in prima convocazione è andata deserta;
- l'intervento in assemblea mediante i suddetti mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto;
- la presenza pertanto degli Associati:
- Daniela **Capaldo** nata a Salerno il 6/09/1976 rappresentata per delega da Daniela **Lovisetto**;
- Adriana Del Gaudio nata a Salerno il 25/12/1992;
- Daniela Giuliana **Lovisetto** nata a Torino il 30/05/1962 ;
- Ines **Mainieri** nata a Rotonda (PZ) il 29/09/1951;

Registrazione Telematica
eseguita il 28 maggio 2021
al n. 23528
Serie 1T.
Euro 200,00
Agenzia Entrate

- Carmela **Noschese** nata a Battipaglia (SA) il 18/10/1992;

- Luca Sabato **Ceraldi** nato a Napoli il 12/08/1972;

- Adele **Solimene** nata a a Napoli il 13/06/1955 rappresentata per delega da Ines **Mainieri**;

- Maria **Farace** nata a Salerno il 10/07/1962 ;

- Corrado De Rosa nato a Salerno il 19/07/1975 ;

- Barbara **Cangiano** nata a Salerno il 2/03/1974 ;

- Linda Barone nata a Salerno il 26/08/1971 ;

- Fausto Andria nato a Salerno il 18/12/1976,

- Antonella Pellegrino nata a Camerota (SA) il 14/05/1949,

- Giulia **Alberti** nata a Nocera Inferiore (SA) il 24/04/1983,

- Giovanna **Polverino** nata a Salerno il 2/10/1947;

- Daria Limatola, come innanzi generalizzata;

*** che per il Consiglio Direttivo sono presenti:

- il Presidente Daria Limatola;

- i consiglieri

Fausto Andria nato a Salerno il 18/12/1976,

Antonella Pellegrino nata a Camerota (SA) il 14/05/1949,

Giulia **Alberti** nata a Nocera Inferiore (SA) il 24/04/1983,

ACCERTATA

- l'identità e la legittimazione dei presenti;

- la preventiva ricezione della documentazione funzionale allo svolgimento dei lavori assembleari da parte dei partecipanti;

VERIFICATA

- la regolarità della costituzione dell'assemblea

- la possibilità per ciascuno dei partecipanti di interagire in modalità **audiovideo** attraverso i sistemi indicati nell'avviso di convocazione;

DICHIARA

validamente costituita questa Assemblea, a norma dell'art. 7 dello statuto associativo essendo soddisfatto il quorum costitutivo ivi previsto ed apre la discussione sui punti dell'ordine del giorno; preliminarmente, l'assemblea autorizza il Presidente a trattarne unitariamente i capi, data la stretta connessione tra gli stessi esistente.

Prendendo la parola il Presidente illustra agli Associati la necessità di modificare lo Statuto della Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa di cui al Codice del Terzo Settore come previsto dal D.Lgs. 03 luglio 2017 n.2017. In argomento il Presidente sottolinea che, avendo ottenuto l'ente la qualifica di "associazione di promozione sociale", il quadro normativo di riferimento è rappresentato dagli articoli 35-36 del Codice del Terzo Settore, oltre alle norme generali dedicate agli enti associativi dal detto Codice; il Presidente dà lettura del nuovo testo statutario soffermandosi sulle modifiche più significative che lo stesso presenta rispetto al precedente statuto.

In particolare, il presidente sottolinea come:

a) la denominazione dell'Ente dovrà contenere la dizione "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS"; in argomento il Presidente suggerisce anche di inserire nella denominazione sociale la dizione "culturale" in ragione dell'attività svolta dall'Ente; inoltre, in forza del rinnovato quadro normativo, dovrà essere inserito nella deno-

minazione dell'Ente l'acronimo ETS;

b) ex art. 5 CTS, va precisato che l'associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati,

c) il nuovo statuto dovrà garantire l'ammissione di nuovi associati e le condizioni di democraticità tra gli stessi.

Quanto al patrimonio dell'associazione, il Presidente sottolinea come il patrimonio minimo, a norma dell'art. 22 del D.lgs 3 luglio 2017 n.117 deve essere non inferiore ad euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero **zero**); la stessa norma prevede che se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. La delibera di adeguamento dello statuto può contenere delega al Presidente di depositare al notaio la documentazione relativa alla sussistenza del patrimonio minimo contabile affinché, nei successivi 20 (venti) giorni, il notaio proceda all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore (d'ora innanzi RUNTS). Il Presidente chiede dunque, quale delibera strettamente propedeutica all'iscrizione dell'associazione nel detto Registro, di essere autorizzato a depositare negli atti di notaio la predetta perizia giurata.

Ulteriore riferimento viene formulato dal Presidente alla nuova disciplina dell'organo di controllo, quale contemplata dall'art. 30 CTS, a norma del quale nelle associazioni riconosciute del terzo settore la nomina di un organo di controllo, anche **monocratico**, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

totale dell'attivo dello stato patrimoniale:110.000,00(centodiecimila virgola zero **zero**) euro;

ricavi,rendite,proventi,entrate comunque denominate: 220.000,00 (duecentoventimila virgola zero **zero**) euro;;

dipendenti occupati in media durante l'esercizio 5 (cinque) unità.

In particolare da atto che della documentazione contabile più aggiornata ed in particolare dai bilanci, approvati relativi agli esercizi degli anni 2019 e 2020, non risultano sussistenti predette condizioni economico-Contabili a fronte delle quali si rende obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, la quale sarà comunque in ogni caso possibile stante le previsioni del nuovo testo di statuto la cui approvazione si richiede. Il Presidente sottolinea altresì come non risultano superati neppure i limiti previsti dall'art. 31 CTS per la nomina del Revisore Legale dei Conti, chiarendo come l'indicata documentazione contabile risulta depositata presso la sede associativa ed è stata previamente inviata agli associati.

Prima di mettere ai voti la modifica dello Statuto, il Presidente richiama quanto previsto dall'art. 101 del D.lgs 117/2017 e dalle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 dicembre 2018 n. 20 e del 31 maggio 2019 n. 13, con riferimento al periodo transitorio antecedente alla istituzione ed operatività del RUNTS di cui all'art. 11 del citato CTS:

L'Assemblea della "Duna di Sale Associazione" del 21 maggio 2021 dopo congrua discussione, con votazione assunta per alzata di

mano, attraverso il sistema di collegamento in audio - videoconferenza adottato,

- udita la relazione del Presidente

DELIBERA

=I=

di approvare il nuovo Statuto associativo così come modificato che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", così anche acconsentendo all'iscrizione della Associazione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore quando operativo;

=II=

di delegare il Presidente del Consiglio Direttivo a procedere al deposito negli atti del notaio al quale si è affidato l'espletamento della procedura utile per iscrizione della Associazione nel Registro degli enti del Terzo Settore, sezione Associazioni di Promozione Sociale, della relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro, comprovante la sussistenza del patrimonio minimo necessario ai fine della detta iscrizione;

=III=

di autorizzare il Presidente del Consiglio Direttivo a curare le pratiche occorrenti per l'iscrizione della presente deliberazione e delle modifiche statutarie, presso i competenti albi e registri, all'uopo richiamando quanto previsto dall'art.101 del D.Lgs 117/2017 e delle Circolari del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 27 dicembre 2018, n.20 e del 31 maggio 2019, n.13, con riferimento al periodo transitorio, antecedente all'istituzione ed operatività del RUNTS

=IV=

di conferire al Presidente del Consiglio Direttivo i più ampi poteri per l'attuazione delle delibere testè assunte,

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente accertati gli esiti delle votazioni ne proclama i risultati e dichiara sciolta l'Assemblea alle ore venti e chiede a me notaio di allegare a questo verbale il nuovo testo dello Statuto Sociale.

Aderendo io notaio allego l'indicato documento sotto la lettera "A".

Di questo verbale, in parte scritto di mio pugno ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia su tre fogli per otto facciate, ho dato lettura, unitamente all'allegato, alla costituita che lo approva e con me notaio lo sottoscrive alle ore venti e dieci.

F.ti: Daria LIMATOLA -

CARMINE ROMANO NOTAIO (sigillo) -

=====

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N.RO 7044 DELLA RACCOLTA STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE "DUNA di SALE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE ETS "

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE SOCIALE

L'Associazione è denominata **"DUNA di SALE ASSOCIAZIONE di PROMOZIONE SOCIALE E CULTURALE ETS"**; d'ora in avanti la "Associazione"

ARTICOLO 2

SEDE

L'Associazione ha sede in Salerno.

Essa potrà istituire sedi secondarie.

ARTICOLO 3

OGGETTO E SCOPO

L'Associazione, non avente finalità di lucro, persegue finalità di solidarietà sociale e culturale ed opera per la promozione dell'informazione e della sensibilizzazione dei temi riguardanti le pari opportunità, le politiche giovanili e la cultura.

L'Associazione ha per oggetto lo svolgimento in via esclusiva o prevalente dell'attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti, delle seguenti attività di interesse generale, da svolgere in favore dei propri associati o di terzi ex art. 35 CTS:

*** A) l'integrazione socio economica, lavorativa e culturale di donne svantaggiate e giovani, in ragione di condizioni fisiche, **psichiche**, economiche, sociali e familiari. L'attuazione di detti scopi avverrà in una pluralità di ambiti: familiare, lavorativo, sociale e personale;

*** B) la formazione, l'educazione, l'istruzione; la formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale anche con finalità educativa; in generale la promozione della cultura e la tutela dei diritti civili.

A tali fini l'Associazione può anche in via secondaria e strumentale svolgere le seguenti attività diverse rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale:

- istituire un centro di orientamento per le pari opportunità, facendo ricorso anche al supporto di una rete di collaboratori competenti, con particolare riferimento ad una biblioteca e ad un centro di documentazione e di ascolto;

- creare un laboratorio di formazione politica con l'obiettivo di rafforzare la presenza femminile nelle istituzioni, favorendo la circolazione delle informazioni tra le associazioni, i movimenti femminili, le commissioni di pari opportunità locali, regionali e nazionali;

- promuovere iniziative di cooperazione nel campo della cultura, delle pari opportunità e delle politiche giovanili attraverso la gestione di servizi attinenti allo scopo sociale;

- istituire un osservatorio permanente della realtà femminile che **elabora** progetti formativi e strumenti analitici per il perseguimento ed il sostegno alla creazione di imprese femminili e con partecipazione giovanile;

- svolgere ed organizzare, in proprio o in collaborazione con altri organismi, seminari, assemblee, incontri, corsi di formazione, qualificazione e specializzazione, dibattiti, conferenze, convegni;

- svolgere ed organizzare in proprio o in collaborazione con altri organismi un "Festival della letteratura", un premio "Libro d'Europa" e un premio "Opera Prima";

- istituire borse di studio e concorsi a premi tendenti a favorire programmi di studio e di ricerca attinenti agli scopi dell'Associazione;

- promuovere accordi di cooperazione e scambio di esperienze con altre associazioni nazionali ed internazionali, elaborare, realizzare e

gestire iniziative ed eventi, servizi e progetti nel campo culturale e della formazione di chiunque sia impegnato in attività di cui agli scopi suindicati, nonchè svolgere tutte le attività necessarie ad essi collegate, secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e dalle direttive e Regolamenti dell'Unione Europea in materia di riconversione ,e qualificazione personale;

- pubblicare una rivista-bollettino, informativa delle attività svolte dall'Associazione; produrre, pubblicare e diffondere opere e scritti ritenuti di rilevante interesse scientifico e culturale, materiale **audiovisivo**, filmati ed altro materiale attinente agli scopi dell'Associazione.

Quest'ultima, attraverso i suoi organi, si propone anche come interlocutrice fra le istituzioni e la realtà sociale, nonchè come attiva collaboratrice delle istituzioni stesse fornendo consulenze e progetti su temi della cultura, di pari opportunità e tutto ciò che riguarda l'ambito degli scopi suddetti;

- promuovere la tutela di donne svantaggiate, anche all'interno degli ordini professionali, nonchè denunciare e prestare assistenza sociale, giuridica e psicologica in ipotesi di discriminazione, sopraffazione, violenza e molestia ;

- realizzare in Italia ed all'estero scambi culturali, svolgere ricerche e sperimentazioni innovative, fornire consulenze, anche in base a commesse esterne, sugli orientamenti culturali e sulla formazione in funzione dell'attuazione degli scopi prefissi.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica e/o privata oppure associarsi con altre istituzioni.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, e comunque in via non prevalente.

Tutte le "attività diverse" dell'Associazione devono essere svolte secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'articolo 6 , comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 ("Codice del Terzo Settore", di seguito anche detto "CTS").

Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, **ricorrenze** o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non **corrispettiva**.

La raccolta di fondi deve essere svolta secondo i criteri ed i limiti prescritti ai sensi dell'articolo 7 del CTS.

ARTICOLO 4

Volontari e lavoratori dipendenti

L'Associazione si avvale, in modo prevalente della attività di volontariato dei propri Associati o delle persone aderenti ad eventuali enti Associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, del Codice del Terzo Settore, solo quando sia necessario ai fine dello svolgimento

dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinquanta per cento del numero degli associati.

I Volontari possono essere iscritti in apposito Registri dei Volontari.

ARTICOLO 5

DURATA

L'Associazione Ha durata **indeterminata**.

ARTICOLO 6

ASSOCIATI DIRITTI ED OBBLIGHI

Sono membri dell'Associazione (d'ora dinnanzi gli associati) i soggetti che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo della Associazione nonché i soggetti che, secondo lo statuto e la Normativa Applicabile, sono ammessi a parteciparvi come Associati e fintanto che non si verifichi una causa di cessazione della loro qualità di Associati. Gli associati si articolano nelle seguenti categorie:

a) Associati fondatori, i quali sono i soggetti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

b) Associati **Benemeriti**, i quali sono i soggetti ammessi quali membri dell'Associazione in ragione delle loro caratteristiche, delle loro qualità e dei loro comportamenti che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal consiglio direttivo.

C) Associati ordinari, i quali sono i membri dell'Associazione diversi dai precedenti.

Si precisa che ogni menzione fatta nel presente statuto, agli Associati senz'altra **aggettivazione**, riguarda indistintamente gli Associati di qualsiasi categoria.

La qualità di Associato è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione morte o estinzione dell'Associato (o altre cause di cessazione previste dalla Normativa applicabile).

L'Associazione presuppone l'esistenza, quali Associati, di almeno sette persone fisiche oppure di almeno tre Associazioni di Promozione Sociale.

Gli Associati hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo statuto e dalla Normativa applicabile.

La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

L'esercizio dei diritti degli Associati e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa annuale nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo ovvero dal presente Statuto.

Gli Associati non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.

La quota dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio, comunque precedente alla data dell'Assemblea che approva il bilancio.

ARTICOLO 7

AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI

L'Associazione è improntata al principio della "porta aperta" e, pertanto, ha diritto di conseguire la qualità di Associato ogni soggetto che ne faccia domanda dichiarando di **condividerne** le finalità che l'Associazione si propone e di impegnarsi in caso di ammissione ad osservare lo Statuto ed i regolamenti dell'Associazione nonché la Normativa Applicabile.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di approvarne ed osservarne lo Statuto.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di sessanta giorni la deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo in ordine alla domanda non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la Domanda si intende accettata.

In caso di **respingimento** della domanda la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata con **esplicitazione** delle ragioni del diniego di ammissione.

In ogni caso di **respingimento** della domanda, il soggetto interessato può presentare ricorso all'Assemblea, la quale delibera entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di associato con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda.

Il Consiglio Direttivo è facoltizzato ad approvare un regolamento contenente la disciplina inerente alla presentazione delle domande di ammissione, alle modalità per il loro esame e alla procedura per l'adesione all'Associazione del soggetto la cui domanda sia stata accolta.

Articolo 8

RECESSO DELL'ASSOCIATO

Qualunque Associato può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione e pertanto di cessare conseguentemente la sua qualità di Associato.

La dichiarazione di recesso può non riportare la motivazione che ha indotto l'Associato a comunicare il proprio recesso.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, notificata al Consiglio Direttivo.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Associazione.

Il recesso non estingue gli obblighi **originatisi** in capo all'Associato anteriormente al momento della sua efficacia. In particolare l'Associato che recede è tenuto al pagamento dell'intera quota annuale dovuta per l'esercizio nel quale viene effettuata la comunicazione di recesso. E' escluso qualsiasi rimborso agli associati in caso di recesso.

ARTICOLO 9

ESCLUSIONE dell'ASSOCIATO

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dall'Associazione dell'Associato che si renda gravemente inadempiente rispetto agli obblighi derivanti dalla sua qualità di Associato o per gravi motivi, quali:

a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento delle quote associative per oltre due anni;

b) violazione delle norme statutarie;

c) interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura **colposa**.

Qualora l'associato, per il quale è proposta l'esclusione, sia un componente del Consiglio Direttivo, egli non può intervenire alla riunione in cui si discute e si delibera l'esclusione.

La deliberazione di esclusione, recante la motivazione in base alla quale la decisione è stata adottata, deve essere comunicata all'Associato escluso mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento, della sua comunicazione all'Associato escluso, i diritti di partecipazione dell'associato medesimo all'organizzazione e all'attività dell'Associazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata all'associato escluso.

La deliberazione di esclusione provoca la cessazione della qualità di Associato a far tempo dal primo giorno del secondo mese successivo a quello nel quale essa è comunicata all'associato escluso, a meno che, entro tale termine, essa sia impugnata innanzi al Collegio Arbitrale.

Qualora sia proposta l'impugnazione al Collegio Arbitrale:

a) il Collegio Arbitrale decide immediatamente se mantenere l'associato escluso in stato di sospensione dai diritti di partecipazione all'Organizzazione e all'attività dell'Associazione fino a quando il giudizio arbitrale non sia terminato;

b) nel caso di non accoglimento dell'imputazione, l'associato è escluso dal momento in cui gli viene comunicata la decisione del Collegio Arbitrale.

c) nel caso di accoglimento dell'impugnazione, cessa l'eventuale stato di sospensione in cui l'associato si trovi.

L'associato, del quale sia stata deliberata l'esclusione, è tenuto al pagamento dell'intera Quota Annuale dovuta per l'esercizio nel corso del quale l'esclusione è deliberata.

ARTICOLO 10

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Ai fini dell'iscrizione del Registro Unico degli Enti del Terzo Settore il patrimonio non potrà essere inferiore ad euro 15.000,00 (**quindici** virgola zero **zero**).

ARTICOLO 11

ENTRATE

L'Associazione finanzia le sue attività, nel rispetto della Normativa Applicabile mediante:

a) il **percepimento** della Quota Annuale;

- b) il **percepimento** della Quota Iniziale, ove non destinata dal Consiglio Direttivo a incremento del Patrimonio dell'Associazione;
- c) gli apporti degli associati diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio dell'associazione;
- d) i redditi derivanti dal patrimonio dell'Associazione;
- e) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività dell'Associazione;
- f) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;
- g) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio dell'Associazione;
- h) le **elargizioni** di soggetti diversi dagli associati non specificamente destinate ad incremento del patrimonio dell'associazione;
- i) ogni altra entrata conseguita dall'Associazione e non specificamente destinata a incremento del suo patrimonio.

L'adesione all'Associazione non comporta per gli Associati obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della Quota Iniziale e della Quota Annuale. E' comunque facoltà dell'Associato di effettuare apporti ulteriori rispetto a quelli dovuti in base allo Statuto o alla Normativa Applicabile.

ARTICOLO 12

Quota Iniziale e Quota Annuale

L'assunzione della qualità di Associato è subordinata al premio versamento di una somma di danaro il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (Quota Iniziale).

Ogni Associato è obbligato, per ciascuno esercizio nel quale dura la sua appartenenza alla Associazione, al versamento all' Associazione di una somma periodica il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo (la Quota Annuale)

Il Consiglio Direttivo può adottare uno specifico Regolamento inerente alle predette Quote.

ARTICOLO 13

RACCOLTA FONDI e RICEZIONE DI FINANZIAMENTI

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non **corrispettiva**.

L'attività di raccolta fondi può essere svolta anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 7, comma 2 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può ricevere finanziamenti, erogati anche dai suoi Associati, con diritto per il soggetto finanziatore alla restituzione del capitale finanziato, sotto le seguenti condizioni:

- a)** il contratto di finanziamento deve essere redatto in forma scritta; se il contratto non sia redatto in forma scritta, l'erogazione si intende effettuata a titolo di apporto all'Associazione non ripetibile dal soggetto che ha effettuato l'erogazione;

b) nel caso di finanziamento fruttifero, il tasso d'interesse non deve essere superiore al tasso minimo prescritto dalla Normativa applicabile diminuito di un punto percentuale; se il tasso di interesse sia pattuito in misura superiore, esso si intende ridotto nei limiti del detto tasso minimo diminuito di un punto percentuale;

ARTICOLO 14

IRREPETIBILITA' DI APPORTI E VERSAMENTI

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato all'Associazione, non è ripetibile dall'Associato stesso(o dai suoi aventi causa a qualsiasi titolo) in alcun caso e, in particolare, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dell'Associato dall'Associazione.

Qualsiasi apporto o versamento, comunque denominati, che sia effettuato dall'Associato o da un qualunque soggetto terzo a favore dell'Associazione, non attribuisce alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività dell'Associazione diverso dai diritti di partecipazione all'Associazione attribuiti dallo statuto o dalla Normativa applicabile; né in particolare attribuisce alcuna quota di partecipazione all'Associazione o al suo patrimonio, che sia **considerabile** come di titolarità dell'Associato o del soggetto che abbia effettuato l'apporto o il versamento o che da costoro sia trasmissibile a terzi, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 15

INCREMENTO del PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione si incrementa:

- a) per effetto di apporti degli Associati destinati ad incremento del patrimonio;
- b) per effetto di **elargizioni** di soggetti diversi dagli Associati destinati ad incremento del patrimonio;
- c) per effetti di acquisti compiuti dall'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio;
- d) per decisione del Consiglio Direttivo di destinazione a patrimonio di quella parte di entrate ordinarie e straordinarie dell'Associazione che sia ritenuta non occorrente per l'attività dell'Associazione;
- e) per effetto del risarcimento di danni che abbiano provocato una diminuzione del valore del patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 16

SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente statuto.

Il Consiglio Direttivo è tenuto alla salvaguardia del patrimonio; all'uopo vigila sui decrementi che il patrimonio dell'Associazione subisce e adotta senza indugio ogni provvedimento occorrente prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo i criteri di prudenza, perizia e diligenza

ARTICOLO 17

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavorato-

ri e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi dell'Associazione, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.

ARTICOLO 18

PATRIMONIO DESTINATI A UNO SPECIFICO AFFARE

Ove ne ricorrano i presupposti, il Consiglio Direttivo può deliberare l'istituzione di uno o più patrimoni destinati a uno specifico affare.

In tal caso si applicano, ove possibile e con gli occorrenti adattamenti, le norme di cui agli articoli 2447 bis e segg. c.c.

ARTICOLO 19

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli Associati(d'ora d'innanzi l'Assemblea);
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo(d'ora d'innanzi il Presidente) ed il Vice Presidente del Consiglio Direttivo (d'ora d'innanzi il Vice Presidente);
- il Segretario del Consiglio Direttivo (d'ora d'innanzi il Segretario)
- il Tesoriere;
- l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge o in caso di volontaria istituzione;
- il Revisore legale, nei casi previsti dalla legge o in caso di nomina volontaria.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 20

ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ogni Associato ha diritto di intervenire in Assemblea.

L'Assemblea è organizzata e si svolge nel rispetto dei principi di democraticità, di pari opportunità e di uguaglianza di tutti gli Associati.

L'Assemblea si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale .

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 Aprile) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). Essa inoltre:

- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere;
- nomina, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, l'Organo di Controllo e ne dispone la revoca;
- nomina ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore legale e ne dispone la revoca;
- delibera sulla responsabilità dei membri degli Organi dell'associazione e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modifiche al presente statuto;
- delibera sui ricorsi contro la decisione del Consiglio Direttivo di mancata ammissione di un aspirante associato;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione, eccezion fatta per quelli eventualmente demandati

dallo Statuto al Consiglio Direttivo;

- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione;
- delibera su ogni altra materia attribuita dallo statuto e dalla Normativa Applicabile.

ARTICOLO 21

Convocazione e funzionamento Assemblea

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno degli Associati o da due quinti dei Consiglieri.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica certificata contenente almeno l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito - almeno dieci giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa - a tutti gli Associati all'indirizzo di posta elettronica risultante dal Libro degli Associati o dagli stessi comunicato, nonchè ai Consiglieri e ai membri dell'Organo di Controllo, agli indirizzi di posta elettronica da essi dichiarati all'atto della loro nomina o successivamente.

L'Assemblea è comunque validamente costituita ed è atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli Associati, tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo (ove nominato).

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza dal Consigliere più anziano d'età; in ulteriore subordine, su decisione dell'Assemblea, da un altro membro del Consiglio Direttivo o, in mancanza da qualsiasi associato.

Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Segretario.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei soggetti che vi partecipano, regola lo svolgimento dell'adunanza, accerta e proclama i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede deve essere dato conto nel Verbale dell'adunanza, che il presidente dell'Assemblea sottoscrive dopo aver svolto attività di supervisione durante la sua redazione.

L'Assemblea è validamente costituita :

- a) in prima convocazione, qualora vi partecipano almeno la metà degli Associati;
- b) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati che vi intervengano.

L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di esprimere il voto tutti gli Associati che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli Associati, anche mediate delega.

Ogni Associato ha diritto ad un voto.

Ogni Associato può conferire delega di intervento in Assemblea ad altro Associato che non sia membro del Consiglio Direttivo, dell'Orga-

no di controllo, Revisore Legale o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assunte (in prima ed in seconda convocazione) con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni avente a oggetto l'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti degli Associati, tanto in prima che in seconda convocazione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione si considerano come assenza del dichiarante dall'Assemblea.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri aventi la qualità di Associati non hanno diritto di voto.

L'Assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati (il collegamento solo in via audio è consentito unicamente quando l'associazione non abbia più di venti Associati), a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli Associati. In tal caso è necessario che:

A) sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di una apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati della votazione;

B) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

C) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

D) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla simultanea votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;

E) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 22

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Competenze, composizione, funzionamento

Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla amministrazione dell'Associazione.

Al consiglio direttivo compete di:

a) nominare, scegliendolo tra i Consiglieri, il Segretario e disporre la revoca;

b) di gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea;

c) compiere qualsiasi atto di amministrazione ordinaria e straordinaria.

ria in nome e per conto dell'Associazione;

d) approvare la bozza del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

e) deliberare in ordine all'ammissione o all'esclusione degli associati

f) svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa applicabile come di competenza dell'organo amministrativo dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Il Consiglio direttivo è composto da cinque a nove membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

I Consiglieri devono essere in maggioranza persone fisiche che hanno la qualifica di Associato ovvero che sono indicate dagli Associati che non abbiano la natura di persone fisiche.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere, e se nominati, decadono, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito e chi sia stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Dalla nomina a Consigliere, a Presidente, a Vice Presidente a Segretario, a Tesoriere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

I Consiglieri durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua **rielezione**.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla più prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto, in luogo del consigliere cessato, dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dall'organo di Controllo(ove nominato). La convocazione è fatta con avviso spedito mediante posta elettronica, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedito a tutti i componenti del Consiglio Direttivo ed ai membri dell'organo di Controllo, se nominato. almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito. ed atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri dell'Organo di controllo, se nominato.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi per tali le operazioni di valore superiore ad euro 15.000,00) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione. La dichiarazione di non partecipazione al voto, e la dichiarazione di astensione dal voto, si considerano come assenza del dichiarante all'adunanza del Consiglio Direttivo.

Le decisioni del Consiglio Direttivo che siano adottate con il voto determinante di un Consigliere in conflitto di interessi con l'Associazione, qualora **cagionino** a essa un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni da ciascun membro del Consiglio Direttivo e dall'Organo di controllo, se nominato. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento membri del Consiglio Direttivo. In tal caso è necessario che:

A) sia consentito al presidente dell'Adunanza, anche a mezzo di una apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati della votazione;

B) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

C) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

D) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla simultanea votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;

E) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Adunanza e il soggetto verbalizzante.

La responsabilità dei Consiglieri del Consiglio Direttivo è disciplinata dall'articolo 28 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 23 PRESIDENTE

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta di :

a) effettuare l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e di curarne il legittimo ed efficiente andamento;

b) verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti

dell'Associazione; promuovere la modifica dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
c)convocare l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e dare esecuzione alle loro deliberazioni;
d)predisporre la bozza del bilancio d' esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo;
e)rappresentare l'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, su deliberazione del Consiglio Direttivo;
F)attribuire, ove necessario ed opportuno,la rappresentanza dell'Associazione anche a terzi estranei al Consiglio Direttivo.
Ad ogni riunione del Consiglio Direttivo il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.In casi eccezionali di necessita ed urgenza può anche compiere atti di straordinaria amministrazione. In tal caso, deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

ARTICOLO 23 IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 24 IL SEGRETARIO

Il Segretario **coadiuva** il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per l'amministrazione della società.

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze degli organi **collegiali** dell'Associazione, eccezion fatta per quelle dell'organo di Controllo. La funzione di verbalizzazione è affidata ad un notaio nei casi previsti dalla Normativa Applicabile oppure qualora il Presidente ne richieda comunque la presenza.

Il Segretario cura la tenuta del libro Verbali delle Assemblee, del libro Verbali del Consiglio Direttivo e del libro degli Associati.

ARTICOLO 25 Il Tesoriere

Il tesoriere

- a)** Cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità;
- b)** Effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili;
- c)** Predisporre, dal punto di vista contabile,la bozza di bilancio di esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio direttivo.

ARTICOLO 26 ORGANO DI CONTROLLO

La nomina dell'organo di controllo si rende obbligatoria solo quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti patrimoniali di cui all'articolo 30 del Codice del Terzo Settore.

L'organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina, da un Controllore Unico o da un Collegio di Controllori composto da tre Controllori Effettivi, a uno dei quali viene

attribuita la carica di Presidente del Collegio dei Controllori.

In caso di nomina di un Controllore unico è nominato anche un Controllore Supplente. In caso di nomina di un Collegio di Controllori sono nominati anche due Controllori Supplenti.

Coloro che hanno l'incarico di supplenza entrano in carica automaticamente in ogni caso di cessazione della carica dei soggetti che compongono l'Organo di Controllo con effetto dal giorno in cui ricevono, dal Presidente del Consiglio Direttivo, la notizia della cessazione dalla carica del Controllore Unico o di uno dei Controllori Effettivi.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Controllore Unico, deve essere nominato, nei casi previsti dalla legge, un soggetto appartenente a una qualsiasi delle seguenti categorie:

- un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Legali;oppure:
- un soggetto iscritto all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del lavoro;oppure:
- un soggetto avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di Organo di Controllo non tenuto alla revisione legale e composto da un Collegio dei Controllori, almeno uno dei Controllori effettivi e almeno uno dei Controllori Supplenti devono appartenere ad una qualsiasi delle seguenti categorie

- soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali;oppure:
- soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del lavoro;oppure:
- soggetti avente la qualifica di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche.

Qualora competa all'organo di Controllo l'esercizio obbligatorio per legge della funzione di revisione legale, esso è composto da un Controllore Unico (e da un Controllore Supplente) o da un Collegio di Controllori (e due Controllori supplenti) tutti iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Non possono essere eletti alla carica di componente dell'Organo di Controllo, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizione previste dall' articolo 2382 del Codice civile.

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Consiglieri, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società eventualmente controllate dall'Associazione;

c) coloro che sono legati all'Associazione o alle società da questa controllate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;

d) coloro che sono cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Legali;

e) coloro che essendo stati nominati nella loro qualità di soggetti iscritti all'Ordine degli Avvocati, all'Ordine dei Dottori Commercialisti e

degli Esperti Contabili, all'Ordine dei Consulenti del lavoro oppure nella loro qualità, di professore universitario di ruolo in materie economiche o giuridiche, perdano tali predette loro qualità.

Per la durata in carica ed il compenso valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

I componenti sono rieleggibili.

ARTICOLO 27

COMPITI E FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di Controllo:

a) Vigila sull'osservanza della Normativa applicabile e dello Statuto;

b) Vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione dell'Associazione;

c) Vigila sul rispetto delle disposizioni del d.lgs 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili;

d) Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul concreto funzionamento;

e) Esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del Codice del Terzo Settore;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono **procedere** anche i suoi singoli membri) ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle Adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica certificata contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Revisori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori. Il Collegio dei Controllori è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal membro del Collegio più anziano. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione. La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione del voto si considerano come assenza del dichiarante dell'adunanza. Non sono ammessi né il voto per delega e né il voto per corrispondenza.

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi ,contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso è necessario che:

A) sia consentito al presidente dell'Adunanza, anche a mezzo di una apposita segreteria di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza e proclamare i risultati della votazione;

B) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei soggetti intervenuti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

C) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

D) sia consentito agli intervenuti di interagire in tempo reale alla discussione e alla simultanea votazione sugli argomenti all'ordine del giorno;

E) ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente dell'Adunanza ed il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 28

ESERCIZIO DELLA FUNZIONE di REVISIONE LEGALE

La nomina di un revisore legale dei conti si rende obbligatoria solo quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti patrimoniali di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo Settore.

La funzione di revisione legale è esercitata da una persona fisica o da una società iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

ARTICOLO 29

RESPONSABILITA' DEI MEMBRI DELL'ORGANO DI CONTROLLO e DEL REVISORE LEGALE

La responsabilità dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale è disciplinata dall'articolo 28 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 30

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.

Per ogni esercizio deve essere predisposto il bilancio sociale, redatto e depositato secondo la Normativa Applicabile.

Entro il 15 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 15 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici (15) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la

loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ARTICOLO 31

SCRITTURE CONTABILI E LIBRI DELL' ASSOCIAZIONE

L'Associazione tiene le scritture contabili prescritte dalla Normativa applicabile.

Oltre alla tenuta dei libri contabili prescritti dalla Normativa applicabile, l'Associazione tiene:

- a)** il libro degli associati;
- b)** il Registro dei Volontari;
- c)** il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d)** il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Il Registro dei Volontari è regolamentato dalle medesime norme dello Statuto che disciplinano il libro degli Associati. Il registro dei Volontari può essere esaminato anche da ogni volontario, il quale può estrarne copie.

Il libro degli Associati e il Libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo e possono essere esaminati da ogni Associato, il quale può estrarne copie.

Il Consiglio Direttivo può approvare un regolamento per disciplinare l'esame di detti Libri e l'estrazione di copie di essi.

Il libro delle Adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dell'Organo di Controllo Esecutivo e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie. Gli Associati non hanno il diritto di esaminare detto Libro.

ARTICOLO 32

ESTINZIONE E SCOGLIMENTO, DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In ogni caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione il suo patrimonio è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto deciso dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 33

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse sorgere circa la validità, l'interpretazione o l'esecuzione di questo Statuto o in dipendenza dei rapporti tra gli associati e tra essi e l'associazione, l'Organo Amministrativo, o l'Organo di controllo se nominato, che per disposizione di legge inderogabile non sia di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria e per la quale non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, sarà decisa da un arbitro amichevole compositore, scelto dal Presidente del Tribunale nella cui Circoscrizione ha sede la società.

L'Arbitro deciderà, entro 180 (centottanta) giorni dall'accettazione della nomina, secondo equità regolando lo svolgimento del giudizio nel modo che riterrà più opportuno e rispettando, comunque, il principio

del contraddittorio tra le parti

Firmati: Daria LIMATOLA -

CARMINE ROMANO NOTAIO (sigillo) -

=====

La presente copia composta di sei fogli è conforme al suo originale
munito delle prescritte firme e si rilascia per uso CONSENTITO
Pomigliano d'Arco,